



MD_GCIV E/10

Prot.nr. 0035709

del 28-05-2007

PARTENZA

**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE CIVILE
4° Reparto - 10^a Div.**



OGGETTO: ART. 9, commi 4 e 5, D.P.R. n. 44/90.

Continuano a pervenire alla scrivente istanze intese ad ottenere il beneficio della maggiorazione R.I.A., di cui all'Art. 9, commi 4° e 5° del D.P.R. 17-01-1990, n. 44, nel periodo 01-01-1991 / 31-12-1993.

Al riguardo si conferma che il periodo di effettivo servizio utile deve essere maturato alla data del 31-12-1990.

Ciò è confermato dalla L. 23-12-2000 (legge finanziaria) n. 388, art. 51 c. 3 che dispone "l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, in legge 14-11-1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga, al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sugli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".

Inoltre la Corte Costituzionale con ordinanza n. 263 del 17-20 giugno 2002 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 suddetto, per cui il blocco del calcolo dell'anzianità al 31-12-1990, effettuato dalla scrivente è legittimo.

Si soggiunge inoltre che, poiché le istanze degli interessati richiamano sentenze del Consiglio di Stato, la Legge Finanziaria 2001 fissa il divieto di estensione del giudicato.

Si invitano gli Enti in indirizzo a comunicare quanto sopra al personale interessato.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dirigente Dr.ssa Antonella CIAFFI)